

Compravendita autocaravan

Elaborato un modello bilanciato di contratto di compravendita mirato al settore delle autocaravan con lo scopo di evitare onerosi contenziosi tra venditore e compratore e aggravii per l'attività dell'autorità giudiziaria

Dalla realtà di innumerevoli esperienze personali portate a conoscenza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (ANCC), nasce la proposta di un modello contrattuale applicabile alla compravendita di autocaravan nell'intenzione di offrire uno strumento utile ad evitare una serie di inconvenienti nella vendita e nel post vendita, difficilmente prevedibili da parte dei non addetti ai lavori.

La logica sottesa al progetto è stata quella di prevedere clausole attraverso le quali assicurare trasparenza a diritti ed obblighi di entrambe le parti, nella prospettiva di un contratto in grado di bilanciare i diversi interessi in gioco, quello del venditore e quello del compratore:

- venditore, parte forte perché professionista della vendita che ben conosce il proprio settore di attività e la relativa normativa.
- compratore, parte debole del vincolo specie nel caso in cui alle prese con un acquisto importante, come quello di un'autocaravan nuovo del valore compreso tra 35.000 e 120.000 euro, pur non essendo un addetto al settore giuridico, evita di stipulare una polizza assicurativa di tutela legale del costo di qualche decina di euro e rinuncia al sostegno informativo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per risparmiare 35 euro che è il versamento per la quota associativa annua.

Il modello è concepito in applicazione delle norme in materia di contratti in generale e di compravendita contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 206/2005, meglio noto come codice del consumo.

La previsione di alcune clausole in particolare risponde all'esigenza di apprestare uno strumento contrattuale da utilizzare nella vendita di un bene con peculiarità esclusive: l'autocaravan.

Da tale consapevolezza l'inserimento ad esempio della clausola 3.1 rubricata *Oggetto*, clausola che impegna il venditore a certificare il peso com-

pletivo, il peso per asse anteriore, il peso per asse posteriore e le relative tare. Certificazione da prestare in modo che il compratore sia in grado di valutare che l'autocaravan è costruita per trasportare guidatore e passeggeri nel numero indicato nella Carta di circolazione al punto S.1. In altri termini, la capacità di stivare a bordo si amplia con la pari riduzione dei trasportati. Una tale consapevolezza da parte del compratore costituirà peraltro una garanzia ulteriore per un uso in sicurezza dell'autocaravan.

Anche con riguardo a tale aspetto le segnalazioni di alcuni camperisti hanno insegnato che talvolta, sebbene il veicolo ne sia dotato, non sempre il numero dei posti letto corrisponde al numero indicato nella Carta di circolazione al punto S.1.

Altra clausola da porre in evidenza è quella prevista al punto 4.3: *Contestualmente alla consegna dell'autocaravan il venditore si obbliga a consegnare al compratore i documenti definitivi o provvisori relativi alla proprietà e all'uso dell'autocaravan (carta di circolazione, targa, certificato di proprietà), la certificazione di conformità (come previsto dal Regolamento approvato dalla Commissione delle Comunità europee, in data 7/5/09 a modifica della Direttiva 2007/46/CE), nonché il manuale di istruzioni e il manuale di manutenzione.*

La Direttiva richiamata ha semplificato l'acquisto di un'autocaravan in uno dei paesi dell'Unione Europea. Il certificato di conformità, rilasciato dal produttore, attesterà che il veicolo è conforme alle disposizioni tecniche in vigore nell'Unione Europea e che può dunque essere immatricolato per la circolazione in qualsiasi Stato membro.

Un'osservazione va riservata, inoltre, alla clausola 5.4 *Garanzia convenzionale*. Con tale previsione si è inteso suggerire alle parti l'opportunità di concordare una garanzia convenzionale che come tale preveda condizioni più favorevoli rispetto a quelle già assicurate dalla legge e che riguardi ad esempio il sistema idrico e/o i danni alla scocca dovuti alle infiltrazioni.